

Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra

Residenza Sanitaria Assistenziale

Prot. n. _____

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA LA FONDAZIONE ONLUS CASA DI RIPOSO LEANDRA E L'UTENZA DELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE.

(ai sensi della legge regionale 3/2008, delle DGR 1185/2013 e 2569/2014)

TRA

La Fondazione ONLUS Casa di Riposo Leandra, più avanti definita RSA, con sede legale a Canneto sull'Oglio (MN) in piazza Gramsci n. 60, codice fiscale 81001370204, nella persona della Dr.ssa Debora Bosio, in qualità di Direttore Generale;

E

Il/la Sig./Sig.ra, C.F.,
nato/a il, residente a
..... in via, in qualità di
....., di seguito per brevità indicato come **Ospite**;
e/o

Il/la Sig./Sig.ra, C.F.
....., nato/a il
....., residente a in via
....., in qualità di,
dell'Ospite della RSA Sig.ra, C.F.,
nato a ... il ... residente a ... in via ..., di seguito indicato per brevità come "**OBBLIGATO**", che
accetta con questa Scrittura di divenire obbligato in solido per le prestazioni di cui al presente
contratto;

e/o

(Da compilare in caso di tutela / curatela / amministrazione di sostegno) il/la Sig./Sig.ra
....., C.F., nato/a il
....., residente a in via
....., in qualità di tutore / curatore / amministratore di sostegno
dell'Ospite della RSA, Sig./Sig.ra C.F., nato a
..... il, residente a in via
....., di seguito indicato per brevità come "**tutore / curatore / amministratore
di sostegno**";



Fondazione MLUS Casa di Riposo Leandra

Residenza Sanitaria Assistenziale

PREMESSO:

- Che la Fondazione è accreditata dalla Regione Lombardia, autorizzata al funzionamento e contrattualizzata con l'ATS della Val Padana per n. 58 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA);
- Che la Fondazione s'impegna, altresì, ad assolvere tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla L. R. 3/2008 s.m.i.;
- Che l'accesso alla struttura è subordinato al rispetto di una graduatoria generata con i criteri individuati nel vigente Regolamento per gli ingressi;
- Che i Signori che sottoscrivono il presente contratto si rendono garanti del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali dell'Ospite; essi saranno interpellati dalla Direzione per ogni necessità e comunicazione riguardante l'Ospite e si impegnano al trasferimento dell'Ospite quando ricorrano le situazioni previste dal presente contratto;
- Che l'ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto dagli obbligati in solido.
- Il ricovero socio – assistenziale è sempre volontario;

CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 Oggetto

Il presente contratto definisce i rapporti, tra la RSA e l'Ospite, derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie, durante il ricovero a tempo indeterminato o temporaneo, all'interno della Residenza Sanitaria Assistenziale.

A seguito dell'accettazione della domanda presentata in data .../.../..., col presente atto il sottoscritto/a



Fondazione MLUS Casa di Riposo Leandra

Residenza Sanitaria Assistenziale

- Ospite, chiede per sé il ricovero, a tempo indeterminato/determinato presso la RSA
- e/o il tutore / curatore / amministratore di sostegno chiede, in nome e per conto dell'Ospite, l'ingresso presso la RSA, in conformità al provvedimento del Tribunale di _____ che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso;
- Obbligato, chiede per il Sig. _____ il ricovero a tempo indeterminato / determinato presso la RSA

L'obbligazione economica è assunta in via solidale dagli OBBLIGATI che sottoscrivono il presente contratto d'ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni; Eventuali ritardi all'ingresso e/o all'avvio delle prestazioni (considerati prenotazione posto letto) saranno disciplinati come segue:

- Sino a due giorni, retta ordinaria;
- Dal terzo al quinto giorno, retta integrata dal contributo regionale relativo alla fascia appartenente relativa alla classificazione SOSIA;
- Oltre il quinto giorno il presente contratto s'intende risolto.

ART. 3

Decorrenza

Il contratto decorre dal giorno _____ e cesserà per:

- Volontà delle parti di recedere dal presente atto; per tale motivazione necessita un preavviso scritto di almeno 5 giorni effettivi o corrisposti in denaro;
- Impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 4

Prestazioni a carico della RSA

La RSA assicura:

- a) Alloggio e trattamento dietetico adatti allo specifico stato psicofisico;
- b) Lavaggio in lavatrice di biancheria piana ed indumenti personali;
- c) Assistenza socio-assistenziale;
- d) Assistenza medico-infermieristica e assistenza farmaceutica;
- e) Assistenza fisioterapica;
- f) Animazione,

secondo quanto previsto dalla specifica normativa della Regione Lombardia per l'accreditamento delle RR.SS.AA. e dall'allegata Carta dei Servizi della RSA. Eventuali variazioni, disposte dal Consiglio d'Amministrazione, saranno comunicate mediante affissione all'Albo Pretorio della RSA e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.



ART. 5

Obblighi della RSA

La RSA si impegna a:

- a) Rispettare la privacy;
- b) Rispettare le procedure ed i protocolli assunti;
- c) Rendere nota la carta dei servizi;
- d) Redigere PI e PAI;
- e) Redigere la cartella multidimensionale;
- f) Rispettare i progetti assunti;
- g) Tutelare i diritti dell'Ospite come da Carta dei Servizi.

ART. 6

Retta

1. A fronte delle prestazioni erogate, l'Ospite e gli Obbligati in solido si impegnano:
 - alla corresponsione mensile della retta, come fissata e, di norma, aggiornabile da parte del Consiglio d'Amministrazione;
 - al rispetto dei regolamenti della RSA.

L'Ospite e gli Obbligati prendono atto del fatto che, nel corso del ricovero, la retta possa subire delle variazioni.

La Fondazione si riserva la facoltà di aumentare la retta; in tal caso, dette variazioni devono essere comunicate, per iscritto con raccomandata A.R., ai sensi del successivo art. 16, all'Ospite e/o agli Obbligati almeno 10 giorni prima dell'applicazione delle nuove tariffe, dando quindi allo stesso la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui all'art. 13.

La decorrenza dell'aumento della retta non può essere retroattiva.

Il Garante, in qualità di fideiussore, garantisce personalmente il pagamento della retta mensile dovuta a seguito della permanenza dell'ospite presso la Fondazione.

Sono espressamente esclusi il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'applicazione dell'art. 1957 c.c. che deve intendersi quindi derogato.

Il calcolo della retta decorre dalla data d'ingresso dell'Ospite in RSA e fa fede quella riportata nel fascicolo socio assistenziale, salvo casi di prenotazione del posto letto per l'importo definito nei termini di cui all'art. 2.

2. La retta include i seguenti servizi:
 - Servizi alberghieri (alloggio, ristorazione, lavanderia);
 - Assistenza medica;
 - Assistenza infermieristica;



- Servizi socio-assistenziali;
 - Servizi di riabilitazione individuale e di gruppo;
 - Servizio di animazione;
 - Servizio di barbiere e parrucchiere effettuato da personale non qualificato;
 - I farmaci, l'ossigeno terapeutico ed i presidi per l'incontinenza;
- come descritti nell'allegata Carta dei Servizi.

3. La retta non comprende:

- Il trasporto dell'Ospite per visite specialistiche esterne o per visite di controllo ad eccezione dei casi previsti dalla carta dei servizi all'art. 12 "Servizi erogati dalla residenza".
- Gli indumenti personali dell'Ospite;
- L'apposizione del contrassegno d'identificazione sui capi di vestiario;
- Il servizio di parrucchiere/barbiere esterno;
- Servizi o prestazioni extra richiesti dall'Ospite o dai familiari per l'Ospite;
- Il servizio bar.

ART. 7

Pagamento della retta

Prima dell'ingresso deve essere versata una cauzione non fruttifera pari all'importo di una mensilità di 31 giorni, che verrà restituita al termine del ricovero stesso, previo pagamento della retta di degenza dovuta.

Il pagamento inizia a decorrere dal giorno in cui si ferma il posto letto.

Il pagamento della retta di degenza deve essere effettuato posticipatamente entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario o MAV.

In caso di ritardato pagamento potranno decorrere, a discrezione della Direzione, gli interessi di mora nella misura di legge oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT annuali.

Al momento dell'ingresso la retta giornaliera a carico dell'Ospite, e/o degli Obbligati, è di € _____ al netto del contributo sanitario regionale e del bollo previsto dalla normativa vigente in materia (attualmente per importi superiori a € 77,47).

Nella retta si considerano inclusi ed esclusi i servizi come puntualmente descritto nella carta dei servizi allegata che forma parte integrante del presente contratto.

Le variazioni dei suddetti costi saranno comunicate per iscritto.

Ai sensi dell'art. 1783-1786 c.c. la Fondazione risponde:



- 1) Quando le cose dell'ospite sono state consegnate in custodia;

Per ciò che concerne i beni materiali di loro proprietà, gli Ospiti sono tenuti a non trattenere oggetti di valore o denaro; la Fondazione non risponde in caso di furto, smarrimento o danno di oggetti, gioielli e denaro detenuti dagli Ospiti, mentre garantisce la presenza di un luogo sicuro per la custodia di tali beni per cui alla consegna è rilasciata prova di deposito;

- 2) In caso di rifiuto di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

La RSA ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il denaro contante e gli oggetti di valore che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

La RSA può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

La Fondazione s'impegna alla custodia e all'igiene dei presidi individuali quali: occhiali, protesi dentarie e acustiche; in caso di smarrimento o distruzione, non imputabile a dolo o a colpa grave degli Operatori, gli Ospiti, o i loro Familiari, s'impegna al loro ripristino a proprie spese.

ART. 8

Assenze temporanee

Per eventuali assenze temporanee dell'Ospite, dovute a rientri in famiglia o a qualsiasi altro titolo, per periodi fino a 15 giorni consecutivi, viene applicata la retta giornaliera intera.

Il mantenimento del posto letto viene garantito fino ad un massimo di 15 giorni consecutivi di assenza. Decorso tale termine viene applicata la retta intera maggiorata di un importo pari a quello del contributo regionale vigente.

Le assenze dal trentesimo giorno costituiscono causa di risoluzione del presente atto con le modalità di cui all'Art. 13.

ART. 9

Aggiornamento dati

L'Ospite e gli Obbligati s'impegnano a fornire tutti i documenti richiesti per il perfezionamento della pratica di accoglimento il cui elenco è fornito dall'Ufficio Amministrativo.

Gli Obbligati sono tenuti con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l'Anagrafica dell'Ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli Obbligati le spese e gli eventuali danni.



ART. 10

Eventuali spostamenti

L'unità di degenza assegnata all'ingresso non è da considerarsi definitiva ma soggetta a variazioni in funzione di valutazioni poste in essere esclusivamente dal Direttore Sanitario, su parere dell'équipe di reparto, legate a bisogni specifici dell'Ospite e complessivi della RSA.

ART. 11

Polizza Assicurativa

La RSA garantisce la stipulazione delle assicurazioni previste dalla vigente normativa; in particolare, si prevede che le stesse comprendano anche i danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia, senza franchigia opponibile ai terzi danneggiati.

ART. 12

Certificazioni ai fini fiscali

La RSA rilascerà a ogni ospite una certificazione delle rette ai fini fiscali entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

ART. 13

Dimissioni

La Direzione si riserva la piena facoltà di procedere alla dimissione dell'Ospite in caso di mancato pagamento della retta di degenza o di quant'altro dovuto, con imputazione delle eventuali spese per ricovero adeguato del paziente presso idonea struttura o per il rinvio dello stesso assistito al domicilio di chi ha firmato l'impegno di spesa.

Da parte sua il privato o l'Ente impegnato si obbliga all'accompagnamento dell'ospite dimesso alla nuova destinazione, ove questi non possa viaggiare da solo, con facoltà della Direzione - in caso di inadempimento entro il termine fissato - di addebitare le eventuali maggiori spese sostenute ed il controvalore di eventuali danni sofferti.

L'accolto può, inoltre, essere dimesso:

- Nel caso in cui l'evoluzione psico-fisica dell'Ospite richieda un trattamento sanitario che la struttura non sia in grado di garantire;
- Nel caso di lesione del rapporto fiduciario tra l'Ospite e/o il suo familiare e gli operatori della struttura ad insindacabile giudizio del Direttore Sanitario.



- Per volontà delle parti di recedere dal presente atto; per tale motivazione necessita un preavviso scritto di almeno cinque giorni effettivi o corrisposti in denaro;
- Per impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;
- Qualora si verificano le seguenti condizioni (elencazione non tassativa ma esemplificativa):
 - Per ritardo all'ingresso superiore a cinque giorni;
 - Alla scadenza del trentesimo giorno di assenza consecutivo;
 - Per insolvenza del pagamento della retta trascorsi trenta giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento;
 - Nel caso in cui un familiare somministri o autorizzi la somministrazione di qualsiasi tipo di medicinale o trattamenti alla persona, di bevanda o cibo, senza previa autorizzazione della Direzione Sanitaria della Struttura, correttamente riportata nel fascicolo-socio sanitario;

In caso di recesso dal contratto o dimissioni, la Fondazione ha l'obbligo di dare tempestiva comunicazione agli uffici competenti dell'ASST e del Comune di residenza dell'Ospite.

La Fondazione potrà recedere con comunicazione scritta agli Obbligati nel caso di reiterati e gravi ritardi o non avvenuti pagamenti delle quote di rette a carico dell'Ospite. Altri motivi di recesso possono risiedere nell'impossibilità da parte dell'organizzazione socio-sanitaria della Fondazione di gestire l'Ospite, ovvero quando sono ripetutamente violate le regole di convivenza previste dal Regolamento e questo faccia insorgere seri e comprovati motivi di incompatibilità con la vita dell'Istituzione o qualora le stesse incompatibilità sorgano con uno o più parenti dell'Ospite.

ART. 14

Trasferimento dell'Ospite

L'Ospite che intende dimettersi o trasferirsi presso altre RSA, deve dare un preavviso, scritto, di giorni cinque; in caso contrario, verrà addebitata la retta intera maggiorata dell'importo pari a quello del contributo regionale vigente.

ART. 15

Disposizioni generali

In caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall'Utenza la stessa, anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempienza, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta dovuta.



ART. 16

Privacy

L'Ospite e/o l'avente diritto, con riferimento al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", dichiara/dichiarano di essere stati informati sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati.

I dati saranno trattati per fini di diagnosi, cura, prevenzione e riabilitazione e non saranno comunicati a terzi fatta eccezione per altre strutture socio-sanitarie del territorio (Asl, Azienda Ospedaliera, altre Rsa) e gli enti pubblici (Comune, Provincia, Regione).

La comunicazione, ai sopra menzionati enti, dei dati personali che riguardano gli utenti avverrà solo in caso di necessità o al fine di una ottimizzazione dei servizi erogati. Infine, è data comunicazione dei soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati. Il responsabile del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante in carica.

ART. 17

Rinvio normativo

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

Il Consiglio d'Amministrazione della RSA, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l'interesse dell'intera comunità, potrà disporre, con atti e regolamenti, condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno scrupolosamente attenersi. Qualora le stesse non dovessero essere condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti all'art. 13.

Al di fuori delle ipotesi sopra previste, eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.

Il presente contratto non può essere ceduto dalle parti salvo che col consenso scritto delle stesse.

ART. 18

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Mantova.



ART. 19
Registrazione

Il contratto ha valore come scrittura privata tra le parti, verrà registrato solo in caso d'uso a spese della parte richiedente.

Canneto sull'Oglio, _____

Letto, capito, accettato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Debora Bosio

Gli Obbligati

Il Direttore Generale, l'Ospite e gli Obbligati in solido dichiarano di aver preso visione e di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, del presente contratto.

Canneto sull'Oglio, _____

Letto, capito, accettato e sottoscritto.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Debora Bosio

Gli Obbligati

Se, per impedimento fisico o per incapacità alla scrittura, l'Ospite non fosse in grado di apporre la propria firma, essa sarà sostituita con una "X". Si prevede siano capo sala e medico di struttura a procedere alla verifica della tutela della dignità e della volontà dell'Ospite (ai sensi dell'art. 9,



Fondazione MLUS Casa di Riposo Leandra

Residenza Sanitaria Assistenziale

comma 82, lett. a), e art. 84, confermando che la "X" è stata apposta dall'Ospite, il quale è stato messo a conoscenza di quanto sopra riportato.

1° Testimone Nome e Cognome _____

Firma (leggibile) _____

2° Testimone Nome e Cognome _____

Firma (leggibile) _____

